



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

**Osservazioni Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti al DDL S2271**  
***“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti”***

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (CNOG) condivide l'iniziativa legislativa concernente il sostegno alle attività editoriali ed i provvedimenti a favore dei trattamenti pensionistici dei colleghi.

Non può, tuttavia, esprimere analoga condivisione per quanto concerne la delega relativa alla ridefinizione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale.

Per quanto concerne il sostegno alle attività editoriali, è necessario, tuttavia, precisare che nessuna provvidenza dovrebbe essere concessa alle aziende editoriali se non previa acquisizione della **prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti** e non solo del versamento dei relativi oneri previdenziali.

Tale prova è necessaria per contrastare il fenomeno di imprese che hanno usufruito di significativi contributi statali senza che abbiano mai corrisposto effettivamente ai giornalisti i compensi dichiarati per accedere ai finanziamenti.

A ciò si accompagna un altro importante strumento di conoscenza degli scenari editoriali italiani rappresentato dall'**istituzione del registro degli editori** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (**che è cosa ben diversa dall'esistente ROC**) e finalizzato a rendere pubbliche tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, delle imprese al fine di assicurare la massima trasparenza nel settore dell'informazione e di rendere edotti i cittadini sugli interessi concreti di chi gestisce il sistema informativo.

Sempre al fine di tutelare il diritto dei cittadini ad una informazione non solo libera, ma corretta sotto il profilo del rispetto delle regole deontologiche e di civile convivenza, si richiama l'esigenza, più volte sostenuta, di istituzione di un **Giurì per la correttezza dell'informazione**, destinato anche a porre freno al fenomeno del ricorso alle querele ed alle richieste risarcitorie temerarie in materia di diffamazione a



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

mezzo stampa. Tale organismo dovrà essere connotato da terzietà da rispecchiarsi nella sua composizione attraverso la nomina **non solo di giornalisti** ma anche di magistrati e/o di esperti in diritto dell'informazione. **Un organismo agile**, capace anche per questo di dare risposte quasi immediate ad una doglianza, con la finalità di ristabilire la verità e tutelare i diritti dei singoli cittadini.

Per quanto concerne gli aspetti che hanno influenza diretta sul Consiglio nazionale, si deve in primo luogo rimarcare come l'impostazione del disegno di legge in esame non soddisfi neanche nelle indicazioni di massima l'esigenza più volte sottolineata di **una riforma organica della legge istitutiva** che sia adeguata alla realtà della professionista giornalistica (quella vigente, oggi festeggia i 19.421 giorni).

Nulla, ad esempio, si dice sull'accesso alla professione che sarebbe opportuno prevedere – garantendo ai singoli il completamento dell'iter in corso con le norme attuali – per via universitaria ottenendo due risultati. Il primo, auspicato, aumentando il livello culturale di chi sarà impegnato in una professione così tanto delicata. Il secondo, certo, sottraendo agli editori il potere di ricatto di decidere chi potrà fare, indipendentemente da merito e vocazioni, il giornalista.

Le norme inserite affrontano alcuni aspetti problematici, certamente meritevoli di attenzione, ma non costituenti il nucleo di un'auspicata riforma, in un provvedimento di incentivazione economica settoriale collegato ad interventi di urgenza che possono solo per questo giustificare il ricorso allo strumento della **delega** che **non sembra avere, invece, rispondenza e sostanziale fondamento giuridico per quanto attiene la revisione ordinamentale della professione.**

Le modifiche proposte alla legge n. 69/1963 non colgono, si ribadisce, **il problema centrale** costituito dall'**accesso alla professione tramite il percorso universitario** e la revisione progressiva delle modalità di iscrizione all'Albo dei giornalisti dei pubblicisti.

Il DDL S2271 focalizza l'intento riformatore delle problematiche riformatrici dell'Ordine sulla questione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale sulla quale da alcuni decenni lo stesso Consiglio nazionale aveva richiamato l'attenzione del legislatore affinché intervenisse per eliminare l'effetto moltiplicatore delle attuali disposizioni, salvaguardando un giusto criterio di rappresentatività regionale e professionale e avendo comunque riguardo alle competenze di legge attribuite al CNOG.

Ciò può avvenire anche con una semplice modifica in aumento degli scaglioni previsti dall'art. 16 della L. n. 69/1963 in modo da evitare gli scompensi derivanti

dagli attuali moltiplicatori (500 e 1000).

La **riduzione al numero massimo di 36 consiglieri** (di cui due terzi professionisti ed un terzo pubblicisti), contenuta nel disegno di legge S2271, risulta un provvedimento scollegato dal contesto operativo del Consiglio nazionale e ne pregiudicherebbe la funzionalità. Infatti, attesa la necessità attuale di svolgimento della funzione disciplinare da affidarsi a 12 suoi componenti che, per obbligo di legge, devono restare estranei alle funzioni amministrative, i 36 consiglieri - nella migliore delle ipotesi - si ridurrebbero a 24 di cui 8 assisterebbero il Presidente nelle attività amministrative ordinarie e tutti quanti dovrebbero accollarsi il funzionamento di 4 commissioni la cui composizione attuale prevede 26 membri.

Il ridotto corpo istituzionale dovrebbe poi far fronte ad una serie di impegni che vanno dallo svolgimento delle sessioni di esami per giornalisti professionisti (almeno due sessioni annue), all'istruzione e decisione dei ricorsi in materia di iscrizione all'Albo ed al Registro dei praticanti oltre che in materia elettorale, al riconoscimento delle qualifiche professionali estere, al riconoscimento degli enti di formazione, alla gestione del sistema nazionale di approvazione ed assegnazione dei crediti formativi e delle modalità tecniche di rilevazione dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, alla formulazione di pareri consultivi. **Tutti obblighi di legge.**

Anche nell'ipotesi di revisione di alcune competenze quali quelle indicate nel DDL S2271, il numero di 36 appare sempre inadeguato se rapportato anche ad altre istituzioni settoriali che non hanno come l'Ordine la rappresentatività totale degli iscritti all'Albo dei giornalisti (attualmente circa 105.000).<sup>1</sup>

L'elezione al massimo dei 36 componenti non assicurerebbe mai, per la concentrazione dei bacini elettorali in alcune regioni, **una opportuna rappresentanza regionale**, situazione che contrasterebbe con l'esistenza dei singoli Albi regionali.<sup>2</sup>

Se dovesse risultare necessaria la predeterminazione di un **numero massimo di consiglieri**, questo **non potrebbe essere inferiore a 70, prevedendo un rapporto di eletti professionisti/pubblicisti di tre a due** per non mortificare eccessivamente

<sup>1</sup> Ad es. la Fnsi, che ha un Consiglio nazionale composto da 142 membri; l'Inpgi, ha un Consiglio generale composto da 67 membri; la Casagit ha un'Assemblea nazionale composta da 80 membri.

<sup>2</sup> In particolare, rischierebbero di non avere rappresentanza alcuna le seguenti regioni: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna. Avrebbero serie difficoltà ad inserire loro consiglieri: Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia. Non dovrebbero, invece, averne: Lombardia, Lazio e Campania.



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

l'attuale contesto associativo che vede oltre 70.000 pubblicisti iscritti all'Albo. Per questi ultimi, poi, non può farsi riferimento alla esistenza di una **posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)** al fine di poter esercitare l'elettorato passivo, in quanto molti di essi ne sono esclusi in ragione della propria professione o impiego. Prevederne l'obbligatorietà **rappresenterebbe una grave discriminazione** che non tiene conto dell'insussistenza dell'obbligo di esclusività che vincola, invece, i professionisti ed introduce una condizione che non è prevista ai fini del conseguimento e del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco pubblicisti. Una tale previsione potrebbe manifestare anche profili di legittimità costituzionale sulla scia di **un consolidato orientamento della Corte Costituzionale che sin dalla sentenza n. 98/1968 aveva indicato la necessità che, per introdurre limitazioni all'esercizio di funzioni tra professionisti e pubblicisti, dovessero essere in gioco la "tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale"**, situazione che nel caso dell'elettorato passivo dei componenti il CNOG non appare rilevabile.

Per quanto riguarda il merito delle proposte di ridefinizione delle competenze del Consiglio nazionale, le proposte contenute nel Ddl S2271 risultano poco chiare o in contrasto con l'ordinamento generale italiano.

In particolare, la **delega** alla ridefinizione delle "competenze in materia di **formazione**" è assolutamente **generica** e non si comprende quali finalità abbia atteso che il sistema di formazione permanente continua dei giornalisti è stato introdotto dalla L.,n 148/2011 di conversione del DL 138/2011 e definito dal DPR 137/2012 che ha attribuito ai Consigli nazionali degli Ordini professionali (tra cui anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti) precise funzioni rese esplicite dai regolamenti attuativi approvati con il parere favorevole del Ministero della Giustizia. Il sistema di formazione continua è entrato in vigore da poco più di due anni e segue i criteri informativi della legge. Non si comprende, quindi, in che cosa consista la ridefinizione delle competenze del CNOG che oggi rispondono in pieno all'attuale contesto normativo, confermato dal Ministero della Giustizia, e che è analogo a quello di tutte le altre professioni regolamentate.

La delega per l'**eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative** dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, con la previsione, inoltre, di un eventuale proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, **interviene su una materia i cui confini di legittimità sono estremamente labili e forieri di futuro contenzioso giudiziario.** In materia, occorre, infatti, tener presente



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

che il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giustizia amministrativa mentre la legge speciale dell'Ordine fa riferimento alla giurisdizione ordinaria. In ogni caso è da valutare la compatibilità dell'art.113 della Costituzione in base al quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Roma, 3 maggio 2016